

## SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE EX D. LGS. 81/08

CIG: **Z 3 4 2 7 2 7 F 6 8**

L'anno duemiladiciannove, il giorno      18      del mese di Marzo

TRA

l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) con sede in Palermo Via Ferruzza n. 5, C.F. 97279190827, p. iva 06141650827 in persona dell'ing. Callari Salvatore, nella qualità di Dirigente area gare e contratti, di seguito "l'Ente"

E

Il Dr. Guido Lacca nato a Palermo il 15.03.1971 iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Palermo al n. 12189 e studio in Palermo Via Giuseppe Alessi n. 25- CAP 90143 Partita IVA n. 04978530824- C.F. LCCGDU71C15G273C, di seguito "il Professionista" e congiuntamente "le Parti"

Premesso che:

- con DDG n. 77 del 15/02/2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di Medico competente per l'Ente per la durata di 15 mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, al DR. Guido Lacca;
- con la stessa determinazione è stato approvato lo schema di disciplinare d'incarico;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art.1**

#### **Oggetto dell'incarico**

L'Irsap affida il servizio di medico competente dell'Ente al Dr. Guido Lacca.

L'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse allo svolgimento delle funzioni di medico competente previste dalla normativa vigente ed in particolare dal d.lgs. 81/08 artt. 18, 25, 28 e 29 comprensiva della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa;

L'attrezzatura medica idonea allo svolgimento della prestazione nonché il materiale di consumo ed ogni altra necessità sono a carico del Professionista.

Le prestazioni dovranno espletarsi presso le sedi degli undici uffici periferici IRSAP;

### **Art.2**

#### **Durata**

L'incarico ha la durata di 15 mesi consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di affidamento

### Art.3

#### Obblighi del Medico Competente

L'attività del Medico Competente oggetto dell'incarico prevede tutte le attività previste dal D. lgs n.81/2008 secondo la elencazione esemplificativa e non esaustiva che segue:

- a) collaborare con l'Amministrazione nell'effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare e sottoscrivere il relativo documento; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di *promozione della salute* secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/2008);
- b) partecipare alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 81/2008;
- c) visite mediche secondo quanto specificato dall'art.41 del D. Lgs.81/2008;
- d) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- e) constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- f) controllo dello stato di salute dei lavoratori, esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio, l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi, tenendo presente che anche, l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre periodicità differenti della sorveglianza sanitaria rispetto a quelli indicati;
- g) effettuare le visite richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- h) informare per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore circa i giudizi espressi e nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, precisare i limiti temporali di validità in occasione del cambio della mansione verificare l'idoneità alla mansione specifica;

#innovazioneperlatrasparenzaneiserviziAlleimprese

- i) consegnare al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente la documentazione sanitaria in suo possesso fornendo le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- l) eseguire gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari);
- m) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- n) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità, di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui sopra, ed a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- p) comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazione sul significato di detti risultati;
- q) svolgere ogni attività prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza ex D. Lgs n.81/2008.

Il Professionista assumerà la responsabilità di medico competente ex d lgs 81/08 e ss.mm.ii. e della sorveglianza sanitaria in qualità Medico Competente laddove previsto dalla vigente normativa così come specificato agli art. 39,40,41 e 42 del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sia per i dipendenti a tempo determinato che per i dipendenti a tempo indeterminato inquadrato come contrattisti, L.S.U. , A.S.U individuati a rischio lavorativo per la mansione espletata, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico.

#### **Art. 4**

##### **Accertamenti diagnostici**

Ulteriori esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio, nonché le prestazioni di altri medici specialisti, di cui all'art.39, comma 5 del D. Lgs n.81/2008 ritenuti necessari dal Medico competente e concordati con l'Amministrazione, sono a totale carico dell'IRSAP.

#### **Art. 5**

##### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

L'importo delle competenze tecniche, riferite a tutta la durata dell'incarico, viene fissato in euro 11.926,72 comprensivo di iva al 22% e cassa previdenziale; tale importo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento

dell'incarico.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio sarà effettuato a metà del periodo ed a conclusione dell'affidamento dietro presentazione di regolare fattura e di analitica relazione relativa alle prestazioni effettuate. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Professionista, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136, indica i seguenti estremi di conto corrente bancario (o postale) : IT26M0329601601000066288249 (inserire le eventuali generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operare in detto conto).

#### **Art. 6**

##### **Segreto d'ufficio**

Il Professionista si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente punto 6.1 l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

#### **Art. 7**

##### **Recesso dal contratto**

Il recesso dall'incarico da parte del Medico Competente comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. In ogni caso, sarà corrisposto al professionista solamente l'onorario per gli adempimenti svolti.

#### **Art. 8**

##### **Risoluzione del contratto**

Qualora il Professionista si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il presente disciplinare, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione nelle forme di legge. In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Inoltre, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, avverrà la risoluzione del contratto e si procederà al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Ente provvederà ad incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

#### **Art. 9**

##### **Penali**

Nel caso in cui il Committente riscontri l'inadempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al rispetto dei termini fissati dal superiore articolo 5 contesterà per iscritto tali inadempienze al professionista, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia del Professionista, ovvero qualora le spiegazioni non siano considerate adeguate, perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa al Committente l'applicazione di una penale dell'1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.

Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

### **Art. 10**

#### **Garanzia**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n.50/2016, il Professionista, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente disciplinare ha prestato apposita garanzia con appendice n. 2 alla polizza n. 2017/50/2449436 con CIG gara n. Z342727F68 e appendice n. 1 alla polizza n. 2017/50/2449436 del premio pari al 10% (€ 940,00) dell'importo relativo all'affidamento della soc. Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Palermo.

### **Art. 11**

#### **Clausole finali**

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista e la Committente alla firma congiunta per accettazione del presente disciplinare.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico del Committente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso proprio studio Via Giuseppe Alessi n. 25, Palermo ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

### **Art. 12**

## Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato del professionista Dr. Guido Lacca è identificato con codice IBAN IT26M0329601601000066288249 della Banca Fideuram filiale di Palermo intestato allo stesso

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è :

il dr. XXXXX nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

- C.F.: \_\_\_\_\_ – P.I. \_\_\_\_\_

Ed il sig:

\_\_\_\_\_ il dr. XXXXXXXX nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a

\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

- C.F.: \_\_\_\_\_ – P.I. \_\_\_\_\_

### Art.13 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'IRSAP ed il professionista in ordine all'applicazione del presente atto è competente il Foro di Palermo.

**L.C.S.**

IL PROFESSIONISTA

L'IRSAP

---

---